

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALDITARA, DELOGU, STRANO,
BALBONI e BUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2006

Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

ONOREVOLI SENATORI. - Due principi cardine di una società sono responsabilità e merito. La scuola ha un'essenziale funzione formativa del carattere di ogni cittadino. La responsabilizzazione dello studente è un momento fondamentale per la sua crescita. Il merito, che è riconosciuto nella nostra Costituzione tra i valori da promuovere e che si coniuga innanzitutto con la serietà dell'impegno, è alla base dello sviluppo e della promozione sociale e in quanto tale è il presupposto della vera eguaglianza.

Al termine delle scuole superiori si chiude un percorso nella vita dello studente; proprio perciò è essenziale la verifica della sua preparazione che riconosca le conoscenze e competenze acquisite e più in generale il grado della maturità raggiunta.

Questo esame conclusivo, per svolgere adeguatamente la sua funzione, deve realizzare una verifica seria che rispecchi soprattutto una scuola diversa rispetto a quella che ci siamo abituati a conoscere negli ultimi trenta anni.

Sulla scia delle idee maturate nel cosiddetto '68 si è invero affermato un modello di scuola facile che ha scambiato il carattere di massa con la assenza di selezione. Una scuola che anziché premiare un impegno serio nello studio, come passaggio formativo essenziale di un cittadino maturo e responsabile, ha privilegiato l'indulgenza, la deresponsabilizzazione, l'assemblearismo. A livello internazionale si va in direzione opposta. La scuola è sempre più impegnativa e selettiva; si arriva in alcuni Paesi addirittura a prevedere percorsi riservati agli studenti migliori. Ne va della competizione del nostro sistema complessivo e del futuro stesso dei nostri giovani: non possiamo più permetterci un modello di scuola sgangheratamente indulgente che abbia paura di far crescere,

prima ancora psicologicamente, lo studente. Questo modello «buonista» è a sua volta alla base della crescente incapacità dei ragazzi di adattarsi con metodo, serietà e spirito di sacrificio alle sfide di una società certamente complessa e non priva di difficoltà. Una indagine promossa da un importante quotidiano nazionale proprio di recente denunciava la indisponibilità dei giovani ad affrontare materie complesse, preferendo evitare studi impegnativi.

La riforma della maturità deve dunque rappresentare una svolta verso un modello di scuola più seria che privilegi merito e responsabilità all'insegna di una valutazione più rigorosa delle conoscenze e delle abilità e incoraggi l'impegno nello studio.

Con questo disegno di legge si intende dunque invertire la rotta all'insegna di una concezione più alta di scuola.

L'articolo 1, dopo aver specificato che l'esame di maturità ha lo scopo di accertare le conoscenze e le competenze acquisite nell'ultimo anno, precisa tuttavia che dovranno essere verificate anche le basi culturali generali relative agli apprendimenti dell'intero triennio. L'ultimo anno completa infatti un percorso di cui lo studente deve aver compreso l'intero significato e le cui fondamenta culturali non possono essere ignorate al termine degli studi. Non è pensabile, per esempio, che ad un esame di filosofia non si ricordino le nozioni generali del pensiero platonico, né che risulti ignota in una verifica di storia la figura di Federico II o la rivoluzione americana.

Nell'articolo 2, comma 1, si è reintrodotta l'ammissione all'esame di maturità per assicurare un ruolo importante alla autonomia scolastica nella verifica conclusiva e per garantire una costante serietà di impegno. Nel comma 2 si richiede il superamento con

una media di voto elevata degli scrutini finali di ammissione dal III al IV anno e dal IV al V, per poter accedere dal quarto anno direttamente all'esame di maturità. Ciò al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti diplomifici. Non sarà dunque possibile il conseguimento del diploma di maturità facendo cinque anni in uno.

Nell'articolo 3, per reintrodurre criteri di maggiore oggettività nel giudizio, si propone di ritornare ad una composizione esterna della commissione di maturità con la salvaguardia di un membro interno. Ciò dovrebbe incoraggiare una più adeguata selezione. L'Italia è fra i Paesi OCSE quello dove sono percentualmente più alte le promozioni; questo testimonia di una scuola in cui si è persa ogni ragione di una seria valutazione del profitto dello studente. In questo modello di scuola facile si individuano elementi di deresponsabilizzazione che influiscono negativamente sul futuro degli stessi studenti, generando attese non rispondenti alla realtà.

Dal momento che l'esame di maturità conferisce un valore legale al titolo conseguito ed esprime una certificazione nazionale, la prevalenza di membri esterni nella composi-

zione della commissione trova una sua piena giustificazione.

Nell'articolo 4 si innova sulle singole prove introducendo una valutazione esterna, fatta cioè da un organismo esterno alla scuola, con riferimento alla terza prova, avente carattere pluridisciplinare. Essa viene infatti attribuita nella predisposizione e nella gestione all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Ciò al fine di realizzare meccanismi che garantiscano una piena oggettività e una omogeneità a livello nazionale dei criteri di valutazione. La terza prova si sostanzierà in *test*.

Nell'articolo 5 si realizzano significative modifiche anche con riguardo ai meccanismi di valutazione, introducendo fra i metri di giudizio il grado di serietà e continuità dimostrate nell'impegno di studio e riducendo contestualmente l'incidenza della prova orale sul complessivo punteggio.

Nell'articolo 6 si riconosce che riforme serie non si possono fare a costo zero e si stima in 60 milioni di euro annui il costo per finanziare la nuova maturità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento:

a) delle conoscenze e competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;

b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2

1. Al termine del quinto anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

2. Sono altresì ammessi all'esame di Stato, nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del terzo anno di corso, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del quarto anno di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina.

Art. 3.

1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da sei membri, dei quali uno interno e cinque esterni provenienti dal territorio regionale, più il presidente, esterno, proveniente da altra regione.

2. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui all'articolo 6.

Art. 4.

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio.

2. La prima e la seconda prova scritta sono individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione e si svolgono secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; la terza prova, a carattere pluridisciplinare, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

3. Il colloquio si svolge secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

Art. 5.

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

2. A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di venti punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato.

3. La commissione dispone di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.

4. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore a dodici.

5. Per superare l'esame di Stato è richiesto un punteggio minimo complessivo di sessanta centesimi.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

